

**STATUTO**  
**della "Fondazione per la Ricerca sulle ANemie ed EMoglobinopatie in Italia – ETS",**  
**siglabile come "FOR ANEMIA ETS"**

**1. DENOMINAZIONE, DISCIPLINA**

1.1 È costituita la Fondazione con la denominazione “Fondazione per la Ricerca sulle ANemie ed EMoglobinopatie in Italia – Ente del Terzo Settore.”, siglabile come "FOR ANEMIA ETS”.

1.2 La fondazione è costituita ad iniziativa della SOCIETA' ITALIANA TALASSEMIE ed EMOGLOBINOPATIE (in appresso anche denominata "SITE").

1.3 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto “Fondazione”, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ETS” o la locuzione “Ente del Terzo Settore” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 L’attività della Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. 03 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo Settore”, dagli art. 14 e seguenti Cod. Civ. .

**2. SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede legale nel Comune di Genova.

2.2 Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**3. FINALITÀ E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la Fondazione si propone di svolgere le seguenti attività:

a. promuovere, sostenere e realizzare, sulla base del parere del Consiglio dei Garanti, le attività di ricerca scientifica finalizzate alla cura delle Talassemie, Emoglobinopatie e altre anemie congenite;

b. diffondere la conoscenza sulle attività di ricerca scientifica condotte e sui risultati conseguiti;

c. partecipare alla gestione, nelle forme e nei limiti di cui alle normative vigenti, del Registro Italiano Nazionale delle Talassemie ed Emoglobinopatie;

d. promuovere la cultura sulla qualità della vita in tutte le fasi della malattia, valorizzando la dignità della persona malata e dei suoi familiari.

3.2 Per il raggiungimento dei suindicati scopi, la Fondazione potrà svolgere, in Italia e all’estero, le seguenti attività:

a. promuovere la raccolta di fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b. svolgere le attività di ricerca anche in collaborazione con le Università, altri enti e altre fondazioni, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 20.3.2003 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso, i rapporti tra la Fondazione e questi ultimi soggetti saranno regolati da specifiche convenzioni che disciplineranno in particolare le linee guida delle attività da svolgersi

presso gli enti ai quali viene affidata la ricerca, i rapporti tra la Fondazione e l'ente per la prestazione di collaborazione, di consulenza, di assistenza, di servizio, di supporto e di promozione delle attività, le modalità di utilizzazione di personale di ricerca e tecnico amministrativo, nonché di conferimento dei beni, di strutture e di impianti necessari allo svolgimento dell'attività di ricerca, le forme di finanziamento, anche attraverso il concorso di altre istituzioni pubbliche e private;

c. gestire le attività di ricerca anche organizzando e amministrando in prima persona laboratori e centri di ricerca, gestendo finanziamenti assegnati a progetti di ricerca, erogando borse di ricerca e di studio per medici e ricercatori italiani e stranieri tramite bandi pubblici, sostenendo progetti di altissimo profilo;

d. sovvenzionare, costituire o partecipare alla costituzione di qualsiasi associazione, istituzione o fondazione avente scopi analoghi;

e. pubblicare testi, documenti, periodici o giornali di divulgazione scientifica, utilizzare canali di comunicazione con il proposito di diffondere e approfondire le attività di ricerca scientifica e le tematiche sociali inerenti;

f. sviluppare collaborazioni con istituzioni pubbliche sanitarie e industrie farmaceutiche, secondo le competenze e le responsabilità di ciascuno, per tradurre i risultati della ricerca finanziata in trattamenti e farmaci fruibili dai pazienti, nonostante la rarità delle malattie;

g. acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili;

h. stipulare contratti, intese e convenzioni con istituti, enti o associazioni, organismi e società commerciali.

3.3 Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Potrà altresì, nelle forme e nei limiti posti dalle leggi, svolgere attività connesse o strumentali rispetto alle attività istituzionali, nonché quelle che per loro natura sono accessorie a queste ultime, in quanto integrative delle stesse

3.4 La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

3.5 La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle dette finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3.6 La Fondazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei fondatori e dei partecipanti e di terzi. La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri fondatori o partecipanti.

3.7 La Fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

3.8 La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al presente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

#### **4. DURATA**

La Fondazione ha durata illimitata.

#### **5. PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE**

5.1 La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.

5.2. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

a) il Fondo di dotazione, costituito dai conferimenti effettuati dal Fondatore in sede di costituzione e successivamente dai Partecipanti, con specifica destinazione all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili e in genere contributi, offerte e donazioni che ulteriormente pervenissero alla Fondazione in qualunque forma, anche testamentaria, con specifica destinazione all'incremento

patrimoniale, ovvero che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di conferire a patrimonio.

5.3. Il Fondo di gestione è costituito da:

- rendite e proventi derivanti dall'attività della Fondazione;
- contributi del Fondatore e dei Partecipanti, Istituzionali e non;
- finanziamenti nazionali, europei, di organizzazioni internazionali;
- proventi derivanti dai beni patrimoniali;
- proventi derivanti dall'effettuazione di studi e ricerche commissionati alla Fondazione;
- contributi, offerte, donazioni che provenienti in qualunque forma, anche testamentaria, e per qualsiasi ragione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio, che saranno interamente utilizzati per l'attuazione degli scopi istituzionali.

5.4 Tutte le rendite e i proventi saranno vincolati al miglior raggiungimento delle finalità della Fondazione, nell'esercizio nel quale sono conseguiti ovvero in esercizi successivi.

5.5 Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## **6. MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

6.1 I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatore;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti Non Istituzionali.

6.2 Il Fondatore, i Partecipanti Istituzionali e i Partecipanti non Istituzionali sono rappresentati all'interno degli organi della Fondazione secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

6.3 "Fondatore": è la Società Italiana Talassemie ed Emoglobinopatie ("SITE");

6.4 "Partecipanti Istituzionali": nominati come tali con delibera del Consiglio dei Garanti, sono gli enti pubblici, le amministrazioni pubbliche, i Ministeri, le Università, gli istituti di ricerca, le associazioni, le istituzioni, le persone fisiche e giuridiche, di diritto pubblico o privato, anche estere, che abbiano contribuito alla nascita dell'iniziativa o che vi aderiscano e che in ogni caso intendano supportarla secondo le peculiarità proprie della Fondazione o contribuiscano in modo continuativo al raggiungimento degli scopi istituzionali in forza della loro capacità professionale mediante attività e servizi, anche senza oneri finanziari a loro carico.

6.5 "Partecipanti non Istituzionali": sono coloro che, a seguito di delibera del Consiglio dei Garanti in ordine all'ammissione di nuovi Membri:

a) aderiscono alla Fondazione, apportandovi beni e/o capitali in misura non inferiore ad Euro 30.000 (trentamila) da imputarsi ad incremento del fondo di dotazione, assumendo l'impegno di copertura finanziaria del fabbisogno della Fondazione che non trovi copertura nelle entrate previste o che sia richiesta a fronte di specifici progetti o investimenti, nella misura - congrua rispetto ai fini istituzionali, ottenuto parere favorevole del Collegio dei Revisori - e con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di bilancio di previsione;

b) accettano le regole dello Statuto e dell'eventuale Regolamento e ne condividono lo scopo.

6.6 Il Consiglio dei Garanti delibera in ordine all'ammissione di nuovi partecipanti, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e senza obbligo di motivazione in caso di diniego;

6.7 Il Fondatore e ciascun Partecipante Istituzionale, sulla base di specifiche convenzioni, si impegnano a mettere a disposizione della Fondazione le conoscenze scientifiche e le capacità professionali per il miglior conseguimento degli scopi.

6.8 Né il Fondatore, né i Partecipanti, Istituzionali e non, né gli altri soggetti che in qualunque modo contribuiscano al perseguimento dello scopo della Fondazione, possono esigere la restituzione delle erogazioni effettuate o rivendicare diritti sul patrimonio, né durante la partecipazione alla

Fondazione, né alla risoluzione del rapporto partecipativo né in sede di liquidazione della Fondazione.

## **7. ESCLUSIONE E RECESSO**

7.1 Il Consiglio dei Garanti, con deliberazione assunta a maggioranza dei membri in carica, decide l'esclusione di Partecipanti, Istituzionali e non, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti in sede di ammissione alla Fondazione o successivamente durante la vita della stessa;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione o conflitto di interessi;
- c) nel caso di enti e/o persone giuridiche, oltre a quanto previsto ai precedenti punti a) e b) anche per estinzione, a qualunque titolo dovuta; per apertura di procedure di liquidazione; per fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

7.2 Il Fondatore non può essere escluso dalla Fondazione.

7.3 I Partecipanti, Istituzionali e non, possono recedere dalla Fondazione con un preavviso non inferiore a dodici mesi, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

## **8. ORGANI**

8.1 Sono Organi della Fondazione:

1. Il Presidente della Fondazione;
2. Il Consiglio dei Garanti;
3. Il Consiglio di Amministrazione;
4. Il Comitato Scientifico;
5. Il Direttore Generale
6. L'Organo di Controllo;

8.2 La prima nomina del Presidente della Fondazione e dei membri del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di Amministrazione è effettuata in sede di atto costitutivo, anche in deroga a quanto previsto da questo Statuto.

## **9. CONSIGLIO DEI GARANTI – COMPOSIZIONE**

9.1 Il Consiglio dei Garanti si compone di:

- a) quattro rappresentanti indicati dal Fondatore, tra cui, di diritto, il Presidente SITE e tre membri nominati dal Consiglio Direttivo di SITE;
- b) un rappresentante per ciascun eventuale Partecipante Istituzionale sino ad un massimo di dieci complessivi, precisando che il Partecipante Istituzionale persona fisica partecipa personalmente. I Partecipanti Istituzionali oltre il decimo nominano il proprio rappresentante nel Consiglio a rotazione annuale, rispettando l'ordine cronologico di ammissione alla Fondazione.
- c) il precedente Presidente del Fondatore.
- d) in qualità di materiale ideatore della Fondazione, il dottor Gian Luca Forni, nato a Carrara il 9 giugno 1954.

9.2 I membri del Consiglio dei Garanti restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

9.3 Alla sostituzione dei membri che per qualsiasi ragione cessino dall'ufficio provvede, mediante cooptazione, il Consiglio medesimo nella prima riunione utile, sulla base delle indicazioni pervenute da chi fra i Membri della Fondazione abbia diritto alla nomina e, se trattasi di persona fisica, di detta persona fisica, in ogni caso nel rispetto della finalità e natura della fondazione.

9.4 Il Consiglio dei Garanti si costituisce ed entra in carica al momento nel quale tutti gli aventi diritto hanno provveduto ad effettuare le nomine di propria pertinenza e comunque non oltre centottanta giorni dalla scadenza del Consiglio preesistente; fino a tale data rimane in carica il Consiglio preesistente.

9.5 È compito del Presidente della Fondazione, accertata l'avvenuta nomina da parte degli aventi diritto dei rispettivi consiglieri, indire la prima riunione, procedendo alla formale costituzione del Consiglio.

9.6 La carica di membro del Consiglio dei Garanti è gratuita.

## **10. CONSIGLIO DEI GARANTI – FUNZIONI**

10.1 Il Consiglio dei Garanti:

- a) promuove le attività della Fondazione previste all'art. 2 e ne elabora le linee fondamentali e gli indirizzi scientifici e culturali;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone la durata anche fino a revoca o dimissioni;
- c) nomina i membri dell'Organo di Controllo;
- d) nomina e revoca il Revisore dei Conti, nei casi previsti dalla legge;
- e) nomina i membri del Comitato Scientifico, di cui all'art. 14, fissandone il numero;
- f) approva il bilancio;
- g) delibera in ordine all'ammissione di nuovi Partecipanti, Istituzionali e non;
- h) stabilisce i criteri e i requisiti per l'ammissione dei Partecipanti, Istituzionali e non, e provvede in ordine alla loro ammissione o esclusione dalla Fondazione;
- i) approva le modifiche statutarie;
- j) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, attenendosi alle disposizioni del presente Statuto ed in particolare dell'art. 18.

10.2 Il Consiglio dei Garanti può creare commissioni speciali per l'esercizio della propria attività o delegare specifici compiti a uno dei consiglieri.

10.3 Il Consiglio dei Garanti può altresì nominare un Presidente onorario della Fondazione.

10.4 Alle riunioni del Consiglio dei Garanti, ciascun componente di regola deve intervenire personalmente; ha peraltro la facoltà di farsi rappresentare, mediante apposita delega scritta, da altro componente del Consiglio dei Garanti. Nessun componente del Consiglio dei Garanti può assumere più di due deleghe.

10.5 Il Consiglio dei Garanti si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.6 Per le deliberazioni relative a modifiche statutarie o allo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto di voto.

10.7 Le riunioni del Consiglio dei Garanti sono presiedute dal Presidente della Fondazione, che provvede a convocarle fissando il relativo ordine del giorno, senza obbligo di forma purché con mezzi idonei, della cui ricezione si abbia prova, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

10.8 In considerazione dell'ampiezza dell'area geografica di riferimento e della conseguente onerosità di un largo ricorso alle riunioni del Consiglio dei Garanti, questo è legittimato a utilizzare forme di circolazione e approvazione scritta, anche per via telematica, di documenti anche aventi valenza deliberativa, di ricorrere alla convocazione anche per via telematica e celebrare le riunioni in audio o videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del soggetto che partecipa e vota e la capacità di intervenire nel corso della riunione.

## **11. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE**

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri determinato di volta in volta dal Consiglio dei Garanti in misura non inferiore a 5 (cinque) e non superiore ad 13 (tredici).

11.2 E componente di diritto del Consiglio di Amministrazione, in qualità di materiale ideatore della Fondazione, il dottor Gian Luca Forni, nato a Carrara il 9 giugno 1954 e l'attuale Presidente del Fondatore.

11.3 I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Consiglio dei Garanti tra i suoi stessi componenti, oppure tra persone di provata onorabilità, autorevolezza, competenza e indipendenza; durano in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni prima della scadenza, e sono rieleggibili.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente della Fondazione.

11.5 Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un consigliere, questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio dei Garanti per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.

11.6 Qualora per qualunque motivo venga a cessare la maggioranza dei consiglieri eletti oppure la metà di essi, qualora i componenti del consiglio siano in numero pari, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocato il Consiglio dei Garanti per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio, è fatto divieto di svolgere qualunque operazione di straordinaria amministrazione.

11.7 La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è gratuita.

## **12. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE - FUNZIONI**

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale sono riservati tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ha il compito di:

- a) determinare in conformità con gli indirizzi espressi dal Consiglio dei Garanti e nell'ambito delle disponibilità di bilancio, le attività della Fondazione;
- b) adottare il regolamento interno della Fondazione;
- c) predisporre il Bilancio di previsione, il Bilancio consuntivo e la relazione sull'attività, da sottoporre al Consiglio dei Garanti;
- d) deliberare in ordine ad ogni attività ritenuta necessaria od opportuna per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- e) deliberare sui contratti da stipularsi nell'interesse della Fondazione e sulle liti attive e passive;
- f) deliberare in ordine alla accettazione di donazioni, eredità, legati, nonché all'acquisto e alla vendita di immobili;
- g) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio dei Garanti;
- h) nominare il Direttore Generale della Fondazione, determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
- i) svolgere ogni ulteriore compito non di competenza del Consiglio dei Garanti.

12.2 Il Presidente della Fondazione è competente in merito alla direzione della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio dei Garanti e del Consiglio di Amministrazione.

12.3 Spetta al Presidente la rappresentanza legale della fondazione nei confronti dei terzi, anche in giudizio. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano per età: per i terzi il fatto stesso che il tale Consigliere apponga la sua firma quale legale rappresentante della Fondazione pro-tempore attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente o ad altro Amministratore consigliere determinate sue competenze relative all'ordinaria amministrazione ed i conseguenti poteri.

Può inoltre nominare Direttori, Responsabili di particolari progetti, procuratori per singoli atti o categorie di atti, attribuendo loro i relativi poteri.

## **13. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – RIUNIONI**

13.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità oppure ad istanza della maggioranza di consiglieri in carica o del Collegio dei Revisori. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, della cui ricezione si abbia prova, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione avviene con preavviso di un giorno.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.4 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano per età.

13.5 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario, che il Consiglio può nominare anche al di fuori dei propri componenti.

13.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da tutti gli altri e sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

#### **14. COMITATO SCIENTIFICO**

14.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo composto da clinici, docenti universitari, ricercatori e personalità particolarmente interessate alle attività della Fondazione.

14.2 Il numero dei componenti del Comitato Scientifico è determinato di volta in volta dal Consiglio dei Garanti, occorrendo anche in corso di triennio.

14.3 I membri del Comitato Scientifico sono designati dal Consiglio dei Garanti tra personalità eminenti.

14.4 I componenti designati dal Consiglio dei Garanti restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del Comitato Scientifico, questo sarà sostituito da altro soggetto nominato dal Consiglio dei Garanti per il residuo periodo del mandato degli altri componenti in carica.

14.5 Il Comitato è consultato sul programma di lavoro della Fondazione e può esprimere pareri specifici e proposte di attività.

14.6 Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

14.7 La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.

#### **15. DIRETTORE GENERALE**

15.1 Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.

15.2 Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

15.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto se non è Consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **16. ORGANO DI CONTROLLO**

16.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o in alternativa composto da un Collegio di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti, nominati dal Consiglio dei Garanti e scelti tra persone di cui almeno una avente i requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, cod. civ., che in ogni caso soddisfino i requisiti di provata onorabilità e indipendenza dei membri del Consiglio di amministrazione

16.2 All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo Settore.

16.3 In presenza dei requisiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti, In tal caso, l'Organo di controllo dovrà essere rinominato e costituito esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.4 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

16.5 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **17. ESERCIZIO FINANZIARIO. BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO**

17.1 L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno solare.

17.2 Annualmente il Consiglio di Amministrazione redige il Bilancio preventivo e quello consuntivo che, accompagnati sia dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sia da quella del Collegio dei Revisori, debbono essere trasmessi per l'approvazione al Consiglio dei Garanti rispettivamente entro il 30 novembre dell'esercizio precedente per il Bilancio di previsione ed entro il 31 marzo dell'esercizio successivo per il Bilancio consuntivo.

17.3 Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Bilancio consuntivo potrà essere trasmesso entro il 31 maggio.

17.4 Entro il 31 dicembre il Consiglio dei Garanti approva il Bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il Bilancio consuntivo dell'esercizio decorso; in presenza delle particolari ragioni invocate dal Consiglio di Amministrazione di cui al punto precedente, l'approvazione del Bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno.

17.5 Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali risultanti dal Bilancio consuntivo sono destinati in via prioritaria al ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti e in via graduata al potenziamento delle attività della Fondazione o all'acquisto di beni strumentali per l'incremento e il miglioramento della sua attività.



17.6 È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, se non nelle forme e nelle finalità previste o imposte per legge e/o effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

17.7 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

## **18. SCIoglimento**

18.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Garanti, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti a Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

18.2 Si applicano le maggioranze e le modalità di cui al precedente art. 10

## **19 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

## **20. NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Firmato:

GIANLUCA FORNI

ANDREA FUSARO NOTAIO

Certifico io sottoscritto Dottor ANDREA FUSARO , Notaio in Genova, che la presente copia su supporto informatico e' conforme all'originale su supporto analogico.  
Genova, uno agosto duemilaventiquattro